XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI RIMINI

RIFORMA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

(Presentatore Avv. Giuseppe Gallo – Foro di Lecce)

Mozione per la riforma delle Commissioni Tributarie al fine di consentire la effettiva terzietà dei giudici tributari ai sensi dell'art. 111 comma 2 Cost., la loro professionalità, competenza, specializzazione.

Premesso che

a)- l'art. 111 comma 2 della Cost. prevede che *"Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata" ;*

b)- con il D.lgs. n. 156 del 24 settembre 2015 pubblicato in G.U. n.233 del 07/10/2015 si è registrata la parziale riforma del processo tributario prevedendo, tra l'altro, *l'affidamento alla Comm. Trib., in composizione monocratica, della cognizione dei giudizi di ottemperanza instaurati per il pagamento di somme di importo non superiore a 20.000 e in ogni caso per il pagamento delle spese di giudizio,* e *la condanna alle spese di giudizio che possono essere compensate in tutto o in parte solo in caso di soccombenza reciproca oppure se sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dal giudice;*

c)- la riforma delle Commissioni Tributarie è sentita da molti anni dai cittadini/contribuenti e dalle categorie professionali tenuto conto della delicatezza del ruolo svolto e della particolarità delle questioni trattate;

Considerato che

- La gestione e la organizzazione delle Commissioni Tributarie è appannaggio oggi del Ministro della Economia e delle Finanze interessato al contenzioso tributario che dispone anche su nomine, trasferimenti ed avanzamenti di carriera dei giudici tributari;
- È necessario costituire un ruolo autonomo della magistratura tributaria distinto da quello della magistratura civile, penale, amministrativa e contabile;
- Allo stato i giudici tributari vengono reclutati, con impiego part-time, tra magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, e avvocati e procuratori dello Stato a riposo ma anche tra dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente; ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni; gli iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni; coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili; gli iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, che hanno svolto almeno cinque anni di attività; coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento; gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo, ; coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio; gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei

dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

- L'esigenza del giusto processo e della equità processuale è più che mai riaffermata in un settore come quello relativo alle liti e pretese tributarie che si segnala sempre più agli onori della cronaca per i continui drammatici episodi che vedono coinvolti un numero sempre più elevato di cittadini;
- L'esercizio della attività di giudice delle commissioni tributarie regionali e provinciali richiede adeguata professionalità e profonda conoscenza degli schemi processuali;
- Il sistema della giurisdizione tedesca, fonte di ispirazione delle recente parziale riforma del processo tributario, garantisce il principio dell'equo processo sin dall'art. 95 della Costituzione che le riconosce specifiche competenze tecniche affiancandola alle altre magistrature civile, penale, amministrativa e del lavoro di quel paese prevede anche la terzietà ed imparzialità del giudice a presidio del quale è posto uno specifico iter formativo professionale che consente l'accesso alla carriera della magistratura tributaria;

Ritenuto che

- L'equità processuale nel processo tributario possa realizzarsi anche attraverso la riforma degli organi della giurisdizione ordinaria non più soggetta alla organizzazione e autorità del M.E.F. con la costituzione di Sez. Tributaria della Corte di Cassazione, Sez. Tributarie delle Corti d'Appello e Tribunali Tributari;
- I giudici della giurisdizione tributaria debbano essere selezionati mediante concorsi pubblici per titoli (laurea magistrale in giurisprudenza o economia e commercio), ed esami ai sensi dell'art. 97 Cost.;
- Per la selezione dei giudici tributari debbano essere previste tra le altre incompatibilità anche quella con il servizio prestato alle dipendenze degli uffici della amministrazione finanziaria, o della agenzia delle entrate, delle dogane e dei monopoli e del territorio di cui al d.lgs. n. 300 del 30/07/1999, alle dipendenze delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria o di ogni altro servizio tecnico prestato presso il Ministero della Economia e delle Finanze;
- Per i giudici tributari così selezionati debbano prevedersi criteri di determinazione del trattamento economico congruo e dignitoso in considerazione della estrema delicatezza del compito svolo e della professionalità richiesta;
- Allo stato il M.E.F. corrisponde la somma di 25 euro nette per ogni sentenza depositata indipendentemente dal valore anche milionario della controversia mentre alcunchè viene previsto come compenso per le sospensive;

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto

L'Avvocatura Italiana, riunitasi in occasione del XXXIII Congresso Nazionale Forense a Rimini conferisce mandato al CNF in uno all'Organo Congressuale con funzione di attuazione ed esecuzione delle delibere congressuali di promuovere presso le Istituzioni Parlamentari ogni opportuna iniziativa legislativa atta a garantire, attraverso la riforma delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, la garanzia del giusto processo tributario in favore del cittadino ai sensi dell'art. 111 comma 2 Cost.